

N. R.G. 2018/7463



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Il collegio così composto:

Dott. Luca Minniti Luca Minniti	Presidente rel. est.
Dott. ssa Caterina Condò	Giudice
Dott. ssa Federica Samà	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 25 luglio 2019 ha pronunciato nel procedimento sommario iscritto al n. r.g. 7463/2018 promosso da:

~~_____~~ (C.F. ~~_____~~) rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Alfano ed elettivamente domiciliato nello studio dello stesso in Firenze, via Puccinotti, 45.

CUI ~~_____~~

RICORRENTE

contro ~~_____~~

MINISTERO DELL'INTERNO
COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
FIRENZE

RESISTENTI

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze

INTERVENUTO

a scioglimento della riserva tenuta il 20.9.2019 il collegio ha emesso il seguente

DECRETO



La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 17.5.2018 da [REDACTED] avverso il provvedimento di diniego da parte della Commissione Territoriale di Firenze del 22.11.2017 e notificato in data 20.04.2018 con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la sua domanda di protezione internazionale all'esito dell'audizione tenuta il 22.11.2017

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo

Alla Commissione territoriale il richiedente asilo ha riferito di chiamarsi [REDACTED] di essere cittadino de Pakistan, nato il [REDACTED] La Lahore.

Il richiedente dichiara di voler svolgere l'audizione in lingua urdu e di parlare anche le lingue punjabi, inglese e arabo.

Il sig. [REDACTED] afferma di aver lasciato il proprio Paese il 31.07.2015 ed essere giunto in Italia il 31.07.2016 (in Calabria) dopo aver raggiunto Istanbul, Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Libia e spendendo 500 mila rupie (prestito fatto dal padre e da restituire in famiglia).

Il richiedente dichiara di aver lasciato in Pakistan i genitori, 3 sorelle ed un fratello e che in Italia lavora in fabbrica nel settore della pelletteria.

Il sig. [REDACTED] dichiara di aver lasciato il proprio paese per ragioni di carattere personale: da due anni aveva una relazione con una ragazza di nome [REDACTED] con la quale voleva sposarsi, tuttavia, la famiglia di lei era contraria all'unione ed avrebbe invitato il richiedente ad allontanarsi dalla ragazza.

Il richiedente afferma che la famiglia di [REDACTED] fosse benestante (il padre era un imprenditore) e che una volta venuti a conoscenza della loro relazione hanno segregato la ragazza in casa, questa ha tuttavia cercato di suicidarsi ingerendo una dose eccessiva di farmaci ed essendo obbligata a recarsi in ospedale, il richiedente afferma di aver saputo dell'accaduto solamente due giorni dopo e non essersi recato a trovare la ragazza.

Il sig. [REDACTED] dichiara che a causa di tale evento il fratello di [REDACTED] ritenendolo responsabile dell'accaduto, lo ha aggredito fisicamente e per le lesioni riportate è stato costretto a trascorrere in ospedale 3 giorni.

Dopo la violenza dichiara di aver deciso di trasferirsi a Multan dove ha vissuto per 3 mesi per poi decidere di partire, afferma inoltre di aver deciso di non denunciare l'accaduto alla polizia in quanto la famiglia della ragazza è particolarmente potente e la polizia non avrebbe mai agito.

La Commissione ha negato la protezione internazionale ritenendo che:



- quanto riferito non avrebbe alcun supporto istruttorio ed atterrebbe a fatti e situazioni che riguardano vicende personali, hanno rilevanza esclusivamente al livello personale, ed eventualmente penale dell'interessato, estranee alla legislazione di riferimento in tema di asilo e protezione interazionale;
- quanto dichiarato non integrerebbe alcuno dei motivi per la concessione della protezione internazionale;
- non apparirebbe possibile che il richiedente possa subire alcuna persecuzione;
- non sussisterebbero motivi di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente allegava che:

- il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato in quanto non può negarsi come proprio le vicende personali possano costituire elementi che rientrano tra i requisiti per il riconoscimento della protezione, essi possono arrivare a rappresentare violazioni dei diritti umani fondamentali ed atti di persecuzione;
- secondo il Report del Dipartimento di Stato USA la polizia pakistana è corrotta ed influenzata dalle classi sociali più ricche, sarebbe anche possibile depositare denunce false sotto il pagamento di denaro, ciò avallerebbe il racconto del ricorrente;
- il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. B) in quanto lo stesso, già minacciato dal fratello di ██████████ (a causa del tentato suicidio e della successiva morte della ragazza), rischia, in caso di rientro nel proprio paese, di subire trattamenti inumani e degradanti;
- il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett c) in considerazione della situazione di instabilità sociale (nel Punjab vi sono stati 347 attacchi terroristici) presente nel paese;
- il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione umanitaria in considerazione della violazione dei diritti dell'uomo presente in Pakistan e del percorso di integrazione attuato dallo stesso (svolgimento di corsi di lingua italiana e di formazione lavorativa; contratto di lavoro fino a settembre 2017).

In data 12.9.2019 la difesa del ricorrente - nel riportarsi integralmente al ricorso introduttivo con memoria integrativa - ha sottolineato come, sulla persecuzione e sulla sussistenza del grave danno nei confronti del ricorrente, quest'ultimo potrebbe subirlo divenendo vittima di vendetta ad opera dei familiari di Fatima (e di subire, conseguentemente, un grave danno alla propria vita; che in



Pakistan è stata introdotta recentemente una legge che vieta il c.d. "delitto di onore", ma che tale fenomeno non accenna a diminuire, colpendo nella maggior parte dei casi sia ragazze che i rispettivi partner e compagni maschili (vedasi C. App. Brescia, sent. 458/2017). La difesa del ricorrente ha inoltre evidenziato come la situazione di sicurezza in Pakistan (ed, in particolare, nella regione del Punjab) non sia migliorata nel tempo e sia, invero, ancora attraversata da una diffusa situazione di violenza generata da gruppi armati e da forze di sicurezza statali, nonché da violenze settarie, etniche e religiose. Sull'integrazione in Italia, la difesa del ricorrente ha sottolineato come quest'ultimo abbia, fin da subito, avviato un ottimo percorso di integrazione, acquisendo un'ottima conoscenza della lingua italiana (sia nell'ascolto che nel parlato che nella lettura); che già dal 2017 egli ha iniziato a svolgere attività lavorativa (in allegato: doc. 8) e che, attualmente, ha un contratto di lavoro di apprendistato con scadenza prevista per 2023 (in allegato: Doc. 12); che il ricorrente ha pertanto diritto alla concessione della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6°, del D. Lgs. 286/1998.

A fronte dei fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria .

Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato e producendo informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico del richiedente.

In sede di audizione davanti al giudice il richiedente ha riferito: “ Confermo quanto dichiarato davanti alla Commissione territoriale; volevo aggiungere che parte della mia famiglia si è dovuta spostare a seguito dell'accaduto. Mia sorella maggiore vive a Multan, mentre l'altra Shaikhuera. Mia mamma e mio padre sono rimasti nella stessa città ma hanno cambiato casa, a circa 15 km di distanza rispetto a dove abitavano in precedenza (Canal View Lahore). Adesso i miei genitori vivono a Dubi Town Riwiehd Road. I miei genitori si sono spostati perché venivano molestati pesantemente dai genitori di Fatima “.

2. Valutazione delle prove

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di



attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n.25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'ideale motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Non è in primo luogo significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.

La Commissione ha erroneamente negato la protezione affermando che quanto allegato e riferito non avrebbe adeguato supporto istruttorio.

Per converso il giudice ritiene che è normale che una situazione quale quella raccontata non sia dimostrata con documenti. Proprio perché si tratta di vicende intrafamiliari di matrice etnico religiosa che hanno dato origine ad un violento conflitto non portato davanti alle istituzioni e regolato secondo rapporti di forza extra giuridici.

Il racconto è invece apparso articolato, preciso, analitico sin dall'audizione davanti alla Commissione territoriale e confermato davanti al Giudice è stato con spontaneità e immediatezza corredato di ulteriori particolari che fanno apparire come ancora attuale il pericolo.

Non è senza rilievo che la Commissione pur contestando la rilevanza giuridica dei fatti allegati e negando che essi sia stati dimostrati con prova documentale non ha contestato la veridicità del racconto.

3. Sul riconoscimento dello *status* di rifugiato.



In merito alla domanda di asilo la parte ricorrente non ha allegato alcuno dei fatti integranti il presupposto normativo previsto dalla Convenzione di Ginevra. Non è infatti neppure stato allegato quanto richiesto per riconoscere lo status di rifugiato all'odierno ricorrente.

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra , del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE , va riconosciuto lo status di «rifugiato» al *cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.*

Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna propria affiliazione politica né di aver preso parte ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili, né risulta riconducibile alle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano.

I fatti rappresentati dal ricorrente devono ritenersi irrilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

E neppure nel presente giudizio, a seguito dell'audizione approfondita ed analitica, sono state colmate dal ricorrente le lacune probatorie riscontrate in sede amministrativa e conseguentemente la valutazione svolta dalla Commissione Territoriale risulta condivisibile, non sussistendo alcun concreto elemento dal quale emerga il fondato timore del ricorrente di subire una persecuzione personale e diretta qualora rientrasse nel proprio Paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.

La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato deve quindi esser respinta



4. Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria allegando il rischio di trattamento inumano e degradante di matrice privata di fronte al quale non può avere protezione istituzionale: invocando l'art. 14 lett. B) del Dlgs 251/2007.

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007 lo *status* di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese.

Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

L'art. 3 del Decreto Qualifiche, D.Lgs. 251/2007 prevede che il giudice (e, prima di lui, la Commissione) giochi un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale (Cass. SS.UU. 27310/008).

Il giudice ha l'obbligo di esaminare la domanda di protezione internazionale su base individuale, valutando anche tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione e suddetto esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 Decreto Qualifiche; Cass. 20637/2012 e 15782/2014).

In via generale, osserva questo giudice che le esigenze di protezione internazionale derivanti da violenza indiscriminata non sono limitate a situazioni di guerra dichiarata o a conflitti internazionali riconosciuti. La lettura del corretto significato da attribuire alla nozione di "conflitto armato interno", dovrà ispirarsi al diritto internazionale umanitario, in particolare all'art. 1 del Protocollo II della Convenzione del 1949, secondo cui, per stabilire la sussistenza di un conflitto armato interno,



dovrebbero essere considerati quali requisiti sufficienti l'esistenza di chiare strutture di comando tra le parti in conflitto ed un controllo sul territorio tali da soddisfare quanto indicato nel Protocollo II. Ancora in via generale, si osserva che, come affermato dalla Corte di Giustizia, "nei casi di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione che di per sé fa supporre l'esistenza di un rischio effettivo per l'individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell'elevato livello di violenza " (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17.2.2009 n. 465), ed ancora più di recente, la Corte di Giustizia (con riferimento alla domanda di protezione presentata da un cittadino della Guinea) ha precisato che: "l'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione" (Corte di Giustizia, IV Sezione, 30 gennaio 2014, Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides).

Il giudizio circa la fondatezza del timore di subire un trattamento inumano e degradante (delitto d'onore per vendetta privata) di matrice privata deve muovere dal fatto che le circostanze allegate si devono ritenere dimostrate per quanto sopra argomentato in punto di valutazione di credibilità del racconto.

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria allegando il pericolo di subire una minaccia grave ed individuale alla propria incolumità , un trattamento comunque inumano o degradante.

Non può ritenersi che in Pakistan, si versi in condizioni di violenza indiscriminata avente origine da un conflitto armato in grado di mettere esso stesso in pericolo l'incolumità del richiedente perché



gli episodi pur frequenti di violenza armata sono distribuiti nel tempo e nello spazio in misura tale da non integrare le caratteristiche del conflitto armato idoneo a generare violenza indiscriminata.

Non c'è però dubbio che il degrado istituzionale elevatissimo e le condizioni di insicurezza ed instabilità prodotte dalla la violenza politica e religiosa, assieme alla ridotta capacità e volontà delle forze di sicurezza di contenerne la diffusione unitamente alla repressione indiscriminata e violenta dalla forze di sicurezza messa in atto a volte senza alcuna garanzia di legalità e principio di garanzia siano dimostrate da tutti i più recenti rapporti di organizzazioni istituzionali e non.

Ne è autorevole e precisa dimostrazione il contenuto del Report Easo sul Pakistan pubblicato nel 2017 e reperibile in questa pagina

<https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0416539ENN.pdf>

In esso tra le varie ricostruzioni in punto di sistema penale si legge che :

“According to US Department of State (USDOS), there is a functioning criminal justice system in Pakistan but the effectiveness of the police varies by district, ranging from reasonably good to ineffective (192). The Pakistan Institute of Legislative Development And Transparency (PILDAT) observes that the Pakistani police lacks operational capacity and professionalism (193).

Amnesty International (AI) states in its 2016 annual report, covering events in 2015, that enforced disappearances continued by security forces (194). Extrajudicial killings, violence and harassment, arbitrary arrest and detention, torture and abuse of detainees and other human-rights abuses by security forces were reported (195). Human Rights Watch (HRW) reports in its World Report 2016, covering events of 2015, that security forces, especially in Sindh and Balochistan, were involved in extrajudicial killings and enforced disappearances (196)”.

Ed ancora che secondo sempre il USDOS: ‘Many lower courts remained corrupt, inefficient, and subject to pressure from wealthy, religious, and political figures. The politicized nature of judicial promotions increased the government’s influence over the court system. Informal justice systems lacking institutionalized legal protections continued, especially in rural areas, and often resulted in human rights abuses’.

Nel successivo report Easo sulla sicurezza in Pakistan del 2018 a pag. 18 si legge:

“On 25 July 2018, general elections were held in Pakistan. A series of violent events (see Section 1.3.7. Violence in the run-up the general elections) in different provinces, alongside the arrest of hundreds of political workers and accusations of interference by the military, overshadowed the run-up to the general elections (72). On the day of the elections, Quetta witnessed a suicide bombing targeting a police vehicle near a polling station, killing 31 people and leaving many more



wounded. This attack was claimed by Islamic State Khorasan Province (ISKP) (73). The general elections were a success for the Pakistan Tehreek-e Insaf (PTI), the political party of Imran Khan. His party won the most seats for the National Assembly (74). According to the Pakistani newspaper Dawn, Imran Khan will take oath as the new Prime Minister of Pakistan on 18 August 2018 “.

Ed ancora a pagina 39 del medesimo rapport si legge “ **1.3.7. Violence in the run-up to the general elections** . Pakistan held general elections on 25 July 2018. In the run-up to these elections many violent incidents and some major attacks occurred (330). The Pakistan Taliban and ISKP carried out attacks against political candidates and targeted political gatherings (331). On 27 July 2018, PIPS published a report about the election violence. According to this report from 1 May 2018 to 25 July 2018, eighteen election-related attacks have taken place. These attacks killed 183 and injured 323 . In the same timeframe, 13 incidents of political violence took place and claimed the lives of three people and injured 32 . Some incidents targeting political candidates and gatherings are listed below. These include also major attacks related to the elections with civilian casualties.

□ On 3 July 2018, a bomb blast took place in North Waziristan at the office of Malik Aurangzeb Khan, a candidate for the PTI. Ten people were injured .

□ Seven people including a candidate of the Muttahida Majlis-i-Amal (MMA) were injured when a remotely controlled IED planted in a motorcycle went off near a convoy .

□ Twenty people were killed and 63 injured when a suicide bomber targeted an election rally of Awami National Party (ANP) candidate Haroon Bilour in Peshawar on 10 July 2018. The attack was claimed by the TTP .

□ In a suicide attack on a convoy of former Khyber Pakhtunkhwa Chief Minister Akram Khan Durrani in Bannu on 12 July 2018 at least four people were killed and 32 injured .

□ A suicide bomber killed at least 149 people and injured at least 189 more in an attack on 12 July 2018 in Mastung in the province of Balochistan targeting an election rally of Nawabzada Siraj Raisani, claimed by ISKP and a faction of the Pakistan Taliban .

□ On 22 July 2018, PTI candidate Ikramullah Gandapur and his driver were killed after a suicide bomber blew himself up near the car of Gandapur in the outskirts of Dera Ismail Khan. The attack was claimed by the TTP .



□ On the election day, in an attack claimed by ISKP, a suicide attacker targeted a police vehicle near a polling station in Quetta, killing 31 people and injured at least 40 people .

In all four provinces skirmishes, clashes and deadly violence were documented between candidates of different political parties.

E con particolare riferimento a Karachi ed al partito MQM nel report , recentissimo sulla sicurezza in Pakistan , “EASO Country of Origin Information Report Pakistan Security Situation” pubblicato nel mese di ottobre 2018 si legge proprio con riferimento al MQM ed alla criminalità politica a Karachi: “Besides militancy, the province and especially Karachi witness a lot of political and gang-related violence. The power struggle remains between the political parties of the main ethnic groups, the Muttahida Qaumi Movement (MQM, Mohajir), the Awami National Party (ANP, Pashtun) and the Pakistan People’s Party (PPP, Sindhi). Apart, from this political violence, Karachi is the base of heavily armed criminal gangs“.

In definitiva la situazione del Pakistan deve esser considerata una realtà attraversata da molti conflitti violenti. Con gruppi armati dislocati in realtà disomogenee e talvolta molto distanti, ma in grado di controllare il territorio ed attività economiche. Sono gruppi paramilitari o bande criminali , talvolta con legami e finalità politiche o religione, altre volte con scopi criminali , prevalentemente tali. In ogni caso le forze di sicurezza operano al limite ed oltre il confine della legalità mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini sia per debolezza e discrezionalità nell’attività di prevenzione e protezione delle vittime, sia per efferatezza delle azioni di repressione.

Il contesto sopra descritto non è irrilevante nel caso in esame perché dimostra il ridottissimo livello di tutela della sicurezza individuale , la scarsa possibilità di tutela giudiziaria , l’esposizione al rischio di vendette private dell’individuo privo di conoscenze personali nelle istituzioni.

Dal documento *Pakistan: First Information Reports (FIRs) delImmigration and Refugee Board of Canada* (<http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455044&pls=1>) si ricava infatti che, nonostante la polizia sia tenuta a ricevere le denunce e ad iniziare le indagini a seguito della compilazione del *First Information Report (FIR)*; Il *Centre for Peace and Development Initiatives-Pakistan* (CPDI-Pakistan), lo definisce “*un documento scritto che la polizia stende quando riceve la notizia di un reato cognizable , usualmente dalla vittima o da qualcuno per suo conto*”), secondo lo stesso Capo della polizia nazionale la mancata registrazione dei FIR (oltre che



quella di falsi FIR) costituisce uno dei principali problemi; secondo la Commissione per i diritti umani del Pakistan si tratta di problemi assai comuni a causa della corruzione, inefficienza e mancanza di responsabilità della polizia (*Pakistan: First Information Reports (FIRs), cit. capitolo 4: FIR Challenges*). Da una ricerca compiuta su 100 uffici di polizia a cui erano state presentate denunce, nel 30% dei casi la registrazione del FIR era stata subordinata al pagamento di una tangente (somma di denaro o di altri benefici), nel 22% ad un “supporto logistico per l’indagine”, nel 10% era stato richiesto di portare il materiale necessario (carta, penne...), nell’11%, più semplicemente, avevano rifiutato la registrazione (*Pakistan: First Information Reports (FIRs), cit. capitolo 4.1: Report of non-registration of FIRs*).

Si parla poi più in generale, sempre nel medesimo documento ed in relazione al problema delle mancate registrazioni, di un frequente atteggiamento arbitrario e non collaborativo degli uffici di polizia, finalizzato o al versamento di tangenti (pur non chieste esplicitamente) o ad evitare di essere poi obbligati – con la registrazione del FIR – a compiere le indagini ed a riferirne all’Autorità giudiziaria.

Inoltre la minaccia di morte come descritta in modo articolato trova riscontro nelle COI relative al Pakistan (ed anche alle notizie di cronaca sui delitti che riguardano donne pakistane in Italia)

La coerenza interna ed esterna non è stata contestata dalla Commissione specificamente e peraltro sono numerose le fonti di informazione che riferiscono di questo tipo di vendette private violente di matrice religiosa di cui sono vittime principalmente le donne o comunque la loro libertà sentimentale e sessuale.

Si leggano in particolare gli articoli pubblicati su

<https://www.internazionale.it/opinione/rafia-zakaria/2018/02/16/pakistan-femminicidio>

e su

http://www.internationalwebpost.org/contents/DELITTO_D%E2%80%99ONORE_9089.html

In quest’ultimo si legge in particolare che “spesso i *karocari* - i delitti d’onore nella lingua pakistana - non arrivano alla presenza della giustizia, in quanto culturalmente acquisiti, sicché il crimine diventa consuetudine. Spesso l’omicidio viene fatto passare per incidente, per suicidio, ma sempre un atto necessario per salvare l’onore parentale”.

In generale il rapporto Ecoi sul Pakistan in versione italiana pubblicata nel 2015 riferisce , con ampi riferimenti bibliografici, a proposito delle relazioni extraconiugali cui dedica un paragrafo del



capitolo 3.2.9. dedicato alla situazione delle donne che “ L’adulterio è considerato reato (*zina*) ed è oggetto dell’ordinanza sul reato di *zina* (imposizione del rispetto degli *hudoood*) del 1979, secondo la quale «si reputa che un uomo e una donna commettano *zina* se hanno intenzionalmente rapporti sessuali senza essere sposati tra loro». Per il reato di *zina* è prevista una *hadd* (punizione decretata dal Corano): la lapidazione o 100 frustate . Secondo informazioni del 2013, le autorità non hanno mai eseguito la condanna a morte per lapidazione, anche a causa dei rigidi requisiti relativi alle prove. In molte aree rurali, però, le *jirga* pronunciano condanne a morte per coppie o donne che si ritiene abbiano offeso la cultura conservatrice. Stando a quanto riportato dalla Reuters: «tali uccisioni sono illegali in Pakistan ma la polizia è inetta e spesso le ignora. Anche quando i casi vengono portati in tribunale, possono trascorrere anni prima che si svolgano le udienze e il tasso di condanna a livello nazionale varia tra il 5 e il 10 per cento. Se gli uccisori sono condannati, la famiglia della vittima può perdonarli: si tratta di una scappatoia evidente, dato che spesso gli autori delle uccisioni sono proprio i familiari della vittima» .

I rapporti sessuali tra due persone non sposate sono considerati «fornicazione» e costituiscono un reato in base alla legge per la protezione delle donne (modifica del diritto penale) del 2006. Tale reato è punibile con la reclusione fino a cinque anni e un’ammenda fino a 10 000 PKR. L’accusa di adulterio deve essere presentata direttamente ai Giudici”

Ed ancora a proposito dei delitti di onore che: “La legge di diritto penale (modifica) del 2004 del codice penale pakistano include una disposizione in base alla quale per «reato commesso in nome o con il pretesto dell’onore» si intende «un reato commesso in nome o con il pretesto di *karo kari*, *siya kari* o altre consuetudini o pratiche simili» (673). Secondo quanto riportato nel rapporto 2014 del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, «la pratica del *karo kari* o *siya kari* — omicidio d’onore premeditato che viene commesso se una famiglia, la comunità, un tribunale tribale o una *jirga* stabilisce che c’è stato un adulterio o un altro “delitto d’onore” — continua a essere perpetrata in tutto il paese» . La Fondazione Aurat, gruppo per i diritti delle donne, ha individuato circa 1 000 casi all’anno di omicidi d’onore riportati dai media; si ritiene tuttavia che il numero effettivo sia molto superiore . I delitti d’onore in genere vengono commessi quando un uomo sostiene che una donna abbia recato disonore alla famiglia, ad esempio intrattenendo relazioni illecite o sposandosi senza il consenso della famiglia; includono l’omicidio, l’aggressione, l’aggressione con un acido, la segregazione, le ustioni e la mutilazione del naso. Tali delitti sono diffusi soprattutto nelle zone rurali, ma si registrano anche nelle aree urbane. Le vittime sono in maggioranza donne, anche se non mancano gli uomini.



Ne consegue il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della lett. B) dell'art. 14 del Dlgs 251/2007 perché è fondato il timore che il richiedente possa subire un gravissimo pregiudizio sotto forma di trattamento inumano .

5. Sulle spese di lite.

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

Ma in ordine al regime di addebito delle spese si osserva quanto segue tenuto conto che la parte soccombente aveva tutti gli elementi (per quanto sopra detto) tali da evitare al richiedente di dover impugnare il provvedimento di rigetto con ricorso all'autorità giudiziaria .

La Commissione aveva gli elementi per valutare e riconoscere la protezione accordata in questa sede.

L'art. 141 fa riferimento alle modalità di liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore stabilendo che <<1. *L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.* (1) 2. *Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.*3. *Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.>>.*

Non si vede come dall'art. 141 e dall'art. 82 DPR 115/2002 già citati si possa desumere che l'amministrazione soccombente sia esente dall'applicazione dell'art. 133 cit.

Il quadro normativo non autorizza affatto tale conclusione.

Nemmeno può condividersi (come già argomentato nell'ordinanza Trib Firenze pres. L. Breggia in data 6.12.2017 nel proc. rg 2336/2017) il ragionamento secondo cui un'amministrazione impersona lo Stato e quindi sarebbe privo di senso condannare lo Stato a rifondere le spese a se stesso.



E' vero infatti che lo Stato ha personalità unitaria. Tuttavia, occorre tener conto della complessità dello Stato medesimo, articolato in amministrazioni diverse, aventi un proprio autonomo bilancio, che entrano in relazione tra di loro rispetto a specifici rapporti di dare e avere. In questo senso si veda anche Consiglio di Stato, 6.3.2015, n. 1137 ('*Ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 115/2002 è previsto il pagamento in favore dello Stato delle spese processuali liquidate in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr Cons. Stato Sez. V 12/6/2009 n. 3776) per cui l'Amministrazione della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomo bilancio economico-finanziaria ben può essere destinataria di un provvedimento giurisdizionale che disponga nei suoi confronti la rifusione di spese processuali a suo tempo anticipate in favore del difensore del ricorrente vittorioso nel giudizio di primo grado, già ammesso, appunto, al gratuito patrocinio*').

In definitiva, non si ravvisa alcun motivo per non applicare le regole ordinarie

Le spese sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso;
- 2) riconosce a [REDACTED] la protezione sussidiaria;
- 3) condanna il Ministero dell'interno a rifondere allo Stato ex art. 133 dpr n.115/2002 le spese di lite che liquida in 1.000,00 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali
- 4) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;
- 5) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Firenze il 25.9.2019

Il Presidente

Dott. Luca Minniti



